



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 129/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23861** del registro di segreteria, proposto da:

M. F. nato ad omissis (omissis) il omissis residente in omissis (omissis) alla omissis n. omissis C.F.: omissis elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Argentario 7 nello Studio dell'Avv. Alberto GALLORO C.F.: GLLLRT55R16I058N dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, fax n. 0963/42619 e P.E.C. alberto.galloro@avvocativibo.legalmail.it;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura

generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso del 14.12.2023, il ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente "*alla RIDETERMINAZIONE della PENSIONE VECCHIAIA VOCPDEL N. omissis DECORRENZA 01.04.2022 liquidata con il SISTEMA MISTO*" e per l'effetto condannare l'Inps alla corresponsione della pensione nella maggior somma rideterminata e delle somme differenziali per il periodo decorrente dall'01.04.2022, data di costituzione in suo favore della Pensione, alla data di emissione della sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese del giudizio, da attribuirsi al difensore, che ne ha fatto richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..

A sostegno della propria domanda il ricorrente riferiva di essere titolare di Pensione VOCPDEL N. omissis con decorrenza 01.04.2022 liquidata con il sistema misto per aver lavorato alle dipendenze di vari Comuni e sulla base dei contributi versati dal 01.03.1983 al 31.03.2022.

In particolare, il ricorrente lamentava che la Pensione di Vecchiaia liquidata non teneva conto del periodo di SERVIZIO MILITARE obbligatorio regolarmente prestato e precisamente

dal 14.07.1981 al 06.07.1982.

Tale carenza risulterebbe attestata dalla prima facciata della COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONE da parte dell'INPS del 26.10.2022, laddove, alla voce DATI DI LIQUIDAZIONE risulta *“La pensione è calcolata sia con il sistema retributivo sia con quello contributivo, sulla base dei contributi versati dal 1 marzo 1983 al 31 marzo 2022”*, risultando dunque omessi i periodi indicati ed effettivamente e figurativamente accreditabili per come attestato dall'Estratto Conto Previdenziale INPS aggiornato alla data del 17.11.2023.

In punto di diritto il ricorrente affermava il diritto alla rideterminazione della pensione tendendo conto dell'intero periodo di servizio militare prestato ricorrendone le condizioni di legge e richiamando la domanda presentata il 14.03.2019.

Dunque, richiamando i benefici incrementali derivanti da tale riconoscimento dei periodi omessi come “Servizio Utile ai Fini del Diritto”, rappresentava che a nulla erano valsi i tentativi di ottenere il beneficio con le richieste del Patronato INAS-CISL di omissis (PEC 13.04.2023 - 28.06.2023) e del procuratore (PEC 21.11.2023).

Pertanto, agiva in giudizio nei termini indicati.

2. Il ricorso veniva notificato al resistente, unitamente al decreto di fissazione udienza, a mezzo pec in data 18.12.2023.

3. All'udienza del 18.4.2024, stante la mancata trasmissione del fascicolo amministrativo, vista la mancata costituzione

dell'Inps e ritenuto necessario acquisire il fascicolo amministrativo, si disponeva il rinvio all'udienza dell'11.7.2024.

4. In data 26.6.2024 si costituiva in giudizio l'Inps depositando il relativo fascicolo amministrativo.

L'Istituto premetteva la disciplina di riferimento, rappresentando che nel settore pubblico l'ente previdenziale opera sulla base delle certificazioni che vengono inviate dall'amministrazione datrice di lavoro per quanto riguarda i periodi lavorativi e i trattamenti economici; questo, in particolare, ove ci si trovi di fronte a pensioni di tipo retributivo o misto, come nel caso di specie, vigendo, allo stato, le precedenti disposizioni e la necessità della fornitura dei dati da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, ormai in modalità telematica.

La vigente normativa impone, dunque, all'Ente datore di lavoro lo specifico obbligo di trasmissione degli elementi essenziali alla liquidazione dei trattamenti previdenziali e di quiescenza a favore dei propri dipendenti, poiché tali elementi, allo stato attuale, non possono essere ricavati aliunde dall'Istituto previdenziale.

Richiamava, dunque, per il trattamento di quiescenza, il DPR n. 538/1986 (art. 7), indicando che tale trasferimento di dati avveniva, in precedenza, mediante predisposizione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli denominati PA04 (per il trattamento di quiescenza) e PL1 (per il trattamento di

buonuscita) ora sostituiti dai processi telematici, in primis la procedura Passweb.

Ciò premesso l'Inps specificava che nel caso in esame era pervenuto da parte dell'amministrazione datrice di lavoro l'aggiornamento della posizione assicurativa del ricorrente e l'ufficio amministrativo competente ha avviato e concluso il procedimento di riesame della pratica di pensione del sig. M. procedendo alla riliquidazione della pensione in godimento, giusta comunicazione del 23/4/2024, tenendo in considerazione il servizio militare.

Da ciò, evidenzia la memoria dell'Inps, ne è scaturito in favore del ricorrente, una somma arretrata, comprensiva di interessi legali liquidata sulla prima rata utile, Luglio 2024, nella misura di € 2.026,66.

Pertanto, l'Istituto previdenziale concludeva chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

5. All'udienza del 18.4.2024 per il ricorrente è comparso l'Avv. Galloro, il quale si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'Inps e insisteva per la condanna dell'Inps alle spese di giudizio in ragione della soccombenza virtuale, come da nota spese depositata.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia nulla replicava.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

6. Dalla documentazione in atti depositata dall'INPS risulta l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, procedendo alla riliquidazione della pensione in godimento, giusta comunicazione del 23/4/2024, tenendo in considerazione il servizio militare (con evidenza della differenza dell'importo ante e post ricostituzione, come da mod. TR/150 allegato), e specificando che una somma arretrata, comprensiva di interessi legali sarebbe stata liquidata sulla prima rata utile, Luglio 2024, nella misura di € 2.026,66, accogliendo dunque le richieste del ricorrente e determinando, ai fini del presente giudizio, la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesta da entrambe le parti del giudizio.

6. Per quanto attiene alle spese di giudizio si osserva che la riliquidazione della pensione è avvenuta in data 23.4.2024 (come da riliquidazione della pensione allegato alla memoria dell'Inps), il cui pagamento del conguaglio è previsto con la rata di luglio 2024, e dunque, successivamente all'introduzione del ricorso (14.12.2023).

Pertanto, alla data del ricorso sussisteva un interesse del ricorrente a veder riconosciuto effettivamente il proprio diritto e, pertanto, sussisteva un interesse ad agire in giudizio che unitamente alla fondatezza della richiesta, riconosciuta dallo stesso Istituto convenuto con l'adozione del provvedimento in suo favore, determina ipotesi di soccombenza virtuale dell'Ente, con relativa condanna alle spese a carico dell'Inps, come da

dispositivo.

Quanto alla quantificazione delle spese, esse vanno liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa (alla luce dell'art. 13, comma 2, c.p.c., *cfr.* Cass. ord. n. 16573/2010, sent. n. 21444/2018); inoltre, considerata la complessità bassa, la esiguità delle questioni affrontate e la limitata durata della controversia, e considerato altresì che non vi è stata istruttoria, nonché il comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene soltanto dopo la citazione in giudizio – ha pur sempre rivisto in autotutela il provvedimento, per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e liquidare le spese come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da M. F. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.238,00, oltre oneri di legge, in favore di M. F., da distrarsi al

	8	
	procuratore costituito che ne ha fatto richiesta <i>ex art.</i> 93 c.p.c.	
	Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 luglio	
	2024.	
	IL GIUDICE	
	f.to digitalmente Guido Tarantelli	
	DECRETO	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno	
	2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del	
	decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità	
	dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare,	
	a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si	
	dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in	
	qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste	
	giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione	
	elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle	
	generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.	
	A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione	
	di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003,	
	n. 196 (Codice della privacy).	
	Così deciso in data 11.7.2024.	
	Il GIUDICE	
	f.to digitalmente Guido Tarantelli	

Depositata in segreteria il 11/07/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi
dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso
di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi
delle parti private.

Catanzaro, 11/07/2024

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni